

Imprese artigiane ORAFE - ARGENTIERE		Divisore orario	173
CCNL del 24.04.2018 e Accordo di Rinnovo del 17.12.2021		Coefficiente giornaliero	26
CCRL 2.11.2010		Mensilità	13
		Orario settimanale	40
	Cod. COVeneto: 7500	Cod. EBAV: AC	Cod. CNEL: C030
			Cod. EMENS: 116

Tabella in vigore dal 01.05.2022

Tabella applicabile alle imprese artigiane dei settori orafa, argentiero, della bigiotteria e dell'orologeria ed affini:
 orafi, argentieri, cassai, incisori, incastonatori, bigiottieri, smaltatori e miniaturisti, gioiellieri, lavorazione pietre preziose
 imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafa/argentiero, lavorazione pietre dure, attività di
 realizzazione modelli

Liv.	Qualifiche	Retribuzione tabellare 01/05/2022	I.R.R.	Totale	
				Mensile	Orario
Q	Quadro	1.811,52	71,01	1.882,53	
1°	Impiegato funzioni direttive	1.811,52	71,01	1.882,53	
2°	Impiegato tecn/amm/funz. dir.	1.687,74	63,27	1.751,01	
	Operaio super	9,75572	0,36572		10,12145
3°	Impiegato tecnico-amministrativo	1.536,28	53,45	1.589,73	
	Operaio pecializzato provetto	8,88023	0,30896		9,18919
4°	Impiegato	1.444,90	48,03	1.492,93	
	Operaio specializzato	8,35202	0,27763		8,62965
5°	Impiegato	1.389,40	44,93	1.434,33	
	Operaio qualificato	8,03121	0,259711		8,29092
6°	Impiegato 1 assunzione (dopo 12 mesi acquisisce il 5 liv.)	1.317,31	41,32	1.358,63	
	Operaio comune o operaio adibito a lav. sempl. (dopo 24 m. vedi CCNL)	7,61451	0,23884		7,85335

Ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un'indennità quadri di Euro 70,00 mensili e ai lavoratori impiegati con funzioni direttive inquadrati al livello 1 spetta un'indennità mensile di Euro 50,00.

PERIODO DI PROVA	
Livelli	durata
6° e 5°	4 settimane
4°	6 settimane
3°	7 settimane
impiegati	3 mesi
apprendisti	max 3 mesi

SCATTI DI ANZIANITA'*	
Livello	Importo
Q - 1	33,57
2	29,79
3	24,95
4	22,31
5	20,68
6	18,51

*Gli aumenti sono corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda.

PREAVVISO - Operai	PREAVVISO - Impiegati		
6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni	Anni di servizio	Livelli	
8 giorni per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 10 anni		Q 1° 2° e 2°bis	3° 4° 5° 6°
10 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni	fino a 5 anni	1 mese e ½	1 mese
Il preavviso può essere dato in qualunque giorno della settimana.	oltre 5 fino a 10 anni	2 mesi	1 mese e ½
	oltre 10 anni	2 mesi e ½	2 mesi
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.			

NOTE

RETRIBUZIONE TABELLARE: è costituita dai minimi previsti dal CCNL 24.04.2018 e dagli aumenti stabiliti dall'Accordo di rinnovo del 17.12.2021. Da luglio 2011 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

I.R.R.: resta in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO: vedi rispettivi siti online.

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021) :

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Assunti dal 15/01/2015

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1 Gruppo (livelli 1°,2°,3°): durata 5 anni;

2° Gruppo (livelli 4° e 5°): durata 5 anni;

per gli **impiegati** la durata dell'apprendistato è determinata come segue:

impiegati amministrativi: durata 3 anni

impiegati addetti al centralino: durata 2 anni

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare, del livello di destinazione. Non spetta l'IRR.

Gruppo	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
2°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
imp amm	70	70	75	80	85	90				
centralino	70	70	75	80						